



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 220 DEL 02/10/2026

Proposta N° 221 del 30/09/2026

OGGETTO:	ACQUE VERONESI - RICHIESTA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE, OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN VIA SAN VALENTINO TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 37/A DELLA STESSA E CORSO MAZZINI, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI DI SOSTA FRONTE I CIVICI COMPRESI DAL 37 AL CIVICO 31 DI VIA SAN VALENTINO PER IL REALIZZO POSA NUOVA TUBAZIONE IN GHISA DN 125 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VICOLO BERTACCHINA NEL PERIODO DAL 05.10.2026 AL 11.12.2026 – MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 24.09.2026 n. di prot.38257/26 della ditta Acque Veronesi, con sede legale invia Monsignor Giacomo Gentilin civico 71, Verona (VR) 37132, tendente ad ottenere la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale e l'occupazione della sede stradale in via San Valentino nel tratto compreso tra il civico 37/A della stessa e l'intersezione con Corso Mazzini, divieto di sosta con rimozione negli stalli di sosta fronte i civici compresi dal 37 al 31 di via *San Valentino* e istituzione del senso unico alternato con l'utilizzo del semaforo mobile in vicolo Bertacchina, tratto compreso *tra la stessa* e via della Filanda, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, nel periodo dal 05.10.2026 all'11.12.2026.

VISTA l'autorizzazione allo scavo n. 74/2026, riferimento protocollo N. 0037581/26 relativa al cantiere di cui all'oggetto, rilasciata dall'ufficio comunale competente.

ACCERTATO che l'imposta di bollo è stata assolta dal richiedente, ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014:

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare temporaneamente, in Vicolo Bertacchina, la soppressione del senso unico di marcia, direzione via San Valentino, e di adottare quindi gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, alle caratteristiche della strada che non permette il transito in modo agevole di due vetture che si incrociano al fine di rendere il flusso veicolare più scorrevole e sicuro, istituendo il senso unico alternato di marcia con l'utilizzo del semaforo mobile

RICHIAMATI l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Comandante del Corpo Polizia Locale in data 04/08/2025 prot. n. 0032183/25;

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

Nel periodo dal 05.10.2026 al 11.12.2026, in via San Valentino, tratto compreso tra il civico 37/a della stessa e l'intersezione con Corso Mazzini, negli stalli di sosta fronte i civici compresi dal 37 al 31 di via San Valentino, nell'area interessata dai lavori, e in Vicolo Bertacchina, sono istituite le seguenti disposizioni:

VIA SAN VALENTINO DAL CIVICO 31 AL CIVICO 37:

- È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, escludendo i mezzi utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori.
- Divieto di transito veicolare in via San Valentino, tratto compreso tra il civico 37/A della stessa e Corso Mazzini.
- È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da via Citella, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via San Valentino di proseguire a sinistra per Corso Mazzini direzione di marcia Verona.
- È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da via Piorta percorrendo Corso Mazzini, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via San Valentino di proseguire diritto per Corso Mazzini direzione di marcia Verona.
- È consentito il transito in via San Valentino ai residenti e frontisti da Vicolo Bertacchina con la soppressione temporanea del senso unico di marcia direzione Via San Valentino e l'istituzione del senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico
- Il transito pedonale sul marciapiede nelle immediate vicinanze dei lavori è vietato. È necessario segnalare e indicare un percorso alternativo adeguato per i pedoni.
- Demarcazione chiara e conforme alle norme vigenti dell'area interessata dai lavori, attraverso l'impiego di una recinzione adeguata e sicura.
- Limite massimo di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità dell'area cantiere.

VICOLO BERTACCHINA, tratto compreso tra via della Filanda e via San Valentino, soppressione temporanea del senso unico di marcia direzione via San Valentino, e l'istituzione del senso unico alternato di marcia con l'utilizzo del semaforo mobile nel tratto interessato dai lavori.

- Limite massimo di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità dell'area cantiere.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori/l'occupazione:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
- **Nelle vie dove sono in corso d'opera altri cantieri stradali i lavori sono sospesi.**

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

- ☐ Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo.
- ☐ SUEM 118 Verona.
- ☐ protocollo@pec.acqueveronesi.it
- ☐ luca.zaninelli@acqueveronesi.it

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
Perella Fabio / InfoCamere S.C.p.A.

